

Bruxelles, 15 luglio 2025  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2025/0226 (NLE)**

---

---

11498/1/25  
REV 1

TRANS 292  
RELEX 991

## PROPOSTA

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	15 luglio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda la proroga dell'accordo
----------	--

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 411 final.

All.: COM(2025) 411 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 15.7.2025  
COM(2025) 411 final

2025/0226 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto  
istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di  
merci su strada per quanto riguarda la proroga dell'accordo**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada, firmato a Lione il 29 giugno 2022<sup>1</sup> ed entrato in vigore il 21 agosto 2023<sup>2</sup> ("accordo"), in riferimento alla proroga dell'accordo in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso.

Con decisione n. 2/2022 del comitato misto<sup>3</sup>, l'accordo è stato prorogato fino al 30 giugno 2024. Con decisione n. 1/2024 del comitato misto<sup>4</sup>, l'accordo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. Sintesi dell'accordo**

Obiettivo dell'accordo è la temporanea agevolazione del trasporto di merci su strada tra e attraverso la Repubblica di Moldova ("Moldova") e l'UE concedendo diritti supplementari di transito e trasporto di merci tra la Moldova e l'UE a seguito dell'invasione illegale e su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia e delle notevoli perturbazioni che essa comporta per il settore del trasporto su strada in Moldova, un paese che ha perso l'accesso a importanti rotte commerciali attraverso i porti ucraini del Mar Nero, e i collegamenti di trasporto settentrionali con l'Asia centrale. Attualmente l'accordo si applica fino al 31 dicembre 2025.

È stato istituito un comitato misto incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo. Tale comitato decide in particolare in merito alla proroga dell'accordo. A tale riguardo il comitato misto deve adottare una decisione al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo, vale a dire non oltre il 30 settembre 2025, in merito alla necessità di una sua proroga. A norma dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto deve adottare le proprie decisioni per consenso.

#### **2.2. Controllo dell'accordo**

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato misto è incaricato di esercitare il controllo dell'accordo, in particolare esaminandone periodicamente il funzionamento alla luce dei suoi obiettivi. In tale contesto la Commissione ha acquisito dati sull'attuazione dell'accordo che riguardano anche il periodo successivo all'ultima proroga, compreso il terzo trimestre 2024. Le conclusioni tratte da tali dati sono riportate di seguito.

*2.2.1. L'accordo ha effettivamente dato sostegno all'economia moldova, determinando un aumento notevole delle esportazioni su strada dalla Moldova verso l'UE.*

Le esportazioni su strada dalla Moldova verso l'UE sono aumentate in volume, passando da 273 270 tonnellate nel terzo trimestre 2021 a 347 535 tonnellate nel terzo trimestre 2022. La

---

<sup>1</sup> GU L 181 del 7.7.2022, pag. 4.

<sup>2</sup> GU L 226 del 14.9.2023, pag. 1.

<sup>3</sup> Decisione n. 2/2022 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada, del 15 dicembre 2022, relativa alla proroga dell'accordo (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 185).

<sup>4</sup> Decisione n. 1/2024 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada, del 26 marzo 2024, relativa alla proroga dell'accordo (GU L, 2024/1266, 30.4.2024).

tendenza tra il 2022 e il 2023 è stata ancora più positiva, con un aumento a 468 893 tonnellate nel terzo trimestre 2023. Nel terzo trimestre 2024 si è registrato un leggero calo a 430 361 tonnellate, dato che comunque segna ancora un incremento del 57 % rispetto al periodo precedente l'accordo.

In termini di valore le esportazioni su strada dalla Moldova verso l'UE sono aumentate da 356 milioni di EUR nel terzo trimestre 2021 a 491 milioni di EUR nel terzo trimestre 2022, si sono stabilizzate a 494 milioni di EUR nel terzo trimestre 2023 e sono ulteriormente aumentate a 503 milioni di EUR nel terzo trimestre 2024, pari a un incremento del 41 % rispetto al periodo precedente l'accordo.

#### *2.2.2. L'accordo si è rivelato molto vantaggioso anche per l'UE.*

Le esportazioni su strada dall'UE alla Moldova (tutte le merci) sono aumentate in volume, passando da 409 411 tonnellate nel terzo trimestre 2021 a 426 172 tonnellate nel terzo trimestre 2022 e a 437 438 tonnellate nel terzo trimestre 2023. **Tra il terzo trimestre 2023 e il terzo trimestre 2024 si è registrato un ulteriore forte aumento a 557 236 tonnellate, pari a un incremento del 36 % rispetto al periodo precedente l'accordo.** Le esportazioni su strada dall'UE alla Moldova sono aumentate in valore da 701 milioni di EUR nel terzo trimestre 2021 a 908 milioni di EUR nel terzo trimestre 2022, e si sono stabilizzate nel terzo trimestre 2023 a un livello di 917 milioni di EUR. **Nel terzo trimestre 2024 il valore delle esportazioni su strada è stato di 1 047 milioni, pari a un ulteriore aumento significativo rispetto al 2023 e a un aumento del 49 % rispetto al periodo precedente l'accordo.**

L'effetto positivo dell'accordo per l'UE si evince anche dal fatto che il saldo commerciale su strada dell'UE con la Moldova è passato da 345 milioni di EUR nel terzo trimestre 2021 a 544 milioni di EUR nel terzo trimestre 2024 a favore dell'UE, **con un incremento del 57 % rispetto al periodo precedente l'accordo.**

Alcuni Stati membri hanno registrato una chiara e significativa tendenza positiva nelle loro esportazioni verso la Moldova. Le esportazioni della Polonia verso la Moldova sono cresciute da circa 66 milioni di USD nel primo trimestre 2022 (prima dell'accordo) a circa 94 milioni di USD nel terzo trimestre 2024, pari a un aumento di circa il 42 %. Nello stesso periodo le esportazioni dalla Germania sono aumentate da 140 milioni di EUR a 168 milioni di EUR, con un incremento del 20 %. Sempre nello stesso periodo la Romania ha registrato un aumento da 274 milioni di EUR a 395 milioni di EUR, con un incremento del 44 %.

Per quanto riguarda il settore del trasporto su strada, l'aumento delle esportazioni correlato all'accordo ha comportato un aumento degli autocarri moldovi sulle strade dell'UE, ma il numero in termini assoluti rimane molto ridotto. Nel 2024 il numero di autocarri moldovi attivi nel trasporto di merci verso l'UE era limitato a circa 19 000 unità, corrispondenti solo allo 0,00055 % dei 34 milioni di autocarri immatricolati nell'UE. Non vi è pertanto alcun rischio di distorsione del mercato del trasporto di merci nell'UE da parte degli operatori moldovi. Anche il numero di autocarri utilizzati dagli autotrasportatori dell'UE negli scambi con la Moldova è ora molto più elevato rispetto a prima dell'accordo, il che riflette l'incremento delle esportazioni dell'UE verso la Moldova.

L'accordo, insieme a un analogo accordo bilaterale sul trasporto su strada tra l'UE e l'Ucraina, continua a svolgere un ruolo nei **corridoi di solidarietà**: la Moldova è un paese importante per il corridoio danubiano e un paese di transito sia per le importazioni ucraine di carburante che per il commercio di un'ampia gamma di altri prodotti, quali prodotti chimici, legno, combustibile, cemento e altri prodotti finiti.

Infine, l'accordo continua a contribuire a una riduzione significativa degli oneri che gravano sul settore dei trasporti e sulle autorità statali della Moldova e degli Stati membri in relazione alle formalità amministrative connesse al rilascio delle autorizzazioni.

### **2.3. Il comitato misto**

L'articolo 6 dell'accordo ha istituito un comitato misto incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo e di esaminarne periodicamente il funzionamento alla luce dei suoi obiettivi. Ai sensi di tale disposizione, il comitato misto è composto dai rappresentanti delle parti. A norma dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo, le decisioni del comitato misto sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per attuarle.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, il comitato misto deve essere convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogarlo, compresa la relativa durata della proroga.

### **2.4. L'atto previsto del comitato misto**

Nella sua quarta riunione il comitato misto sarà chiamato ad adottare una decisione riguardo alla proroga della validità dell'accordo fino al 30 giugno 2027, in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo.

I motivi sono quattro. In primo luogo, dal controllo è risultato che l'accordo ha apportato benefici sia all'UE sia alla Moldova. L'aumento dei servizi di trasporto su strada si è rivelato vantaggioso anche per i trasportatori su strada delle due parti dell'accordo. Tali vantaggi sono stati mantenuti nel periodo successivo all'ultima proroga dell'accordo, quando i trasportatori dell'UE hanno aumentato le loro esportazioni in misura maggiore rispetto a qualsiasi periodo del passato. Questi sviluppi positivi depongono chiaramente a favore della proroga dell'accordo che, quantunque concepito soprattutto per aiutare l'economia moldova nel contesto della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, ha apportato benefici anche all'UE.

In secondo luogo sembra che l'accordo, congiuntamente a un accordo analogo sul trasporto su strada firmato con l'Ucraina, abbia inoltre agevolato l'esportazione di merci ucraine, contribuendo al buon funzionamento dei corridoi di solidarietà e mantenendo a galla due economie che l'UE intende sostenere nel breve e nel lungo periodo. Tali aspetti dovrebbero essere favoriti e confermati dalla proroga proposta.

In terzo luogo, l'accordo dovrebbe essere inteso anche come un'agevolazione per la ricostruzione dell'Ucraina, a tempo debito, dopo la guerra di aggressione della Russia nei suoi confronti.

Ne consegue che una proroga della validità dell'accordo fino al 30 giugno 2027 è necessaria, in quanto le condizioni che giustificano la conclusione dell'accordo originario continuano e continueranno probabilmente a sussistere a lungo. Il proseguimento delle operazioni militari sul fronte orientale della Moldova e la conseguente distruzione di infrastrutture di trasporto nelle zone collegate, che in passato costituivano zone di transito per le esportazioni della Moldova, rimarrà un fattore limitante nel prossimo futuro per lo sviluppo economico della Moldova.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo, a norma del quale "[il] comitato misto adotta le proprie decisioni per consenso. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per attuarle".

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe essere di sostegno all'adozione del progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente proposta.

### **4. BASE GIURIDICA**

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada.

La decisione che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. La decisione prevista di proroga della durata dell'accordo avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione del Consiglio proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **5. BASE GIURIDICA SOSTANZIALE**

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il trasporto stradale.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 91 TFUE.

### **Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **6. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

L'atto del comitato misto prorogherà la durata dell'accordo, di cui l'Unione europea è parte, e la decisione del comitato misto deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda la proroga dell'accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada<sup>5</sup> ("accordo") è stato firmato dall'Unione il 29 giugno 2022, è applicato in via provvisoria dalla stessa data ed è entrato in vigore il 21 agosto 2023<sup>6</sup>.
- (2) L'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo ha istituito un comitato misto incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo e di esaminarne periodicamente il funzionamento alla luce dei suoi obiettivi.
- (3) Con decisione n. 2/2022 del comitato misto<sup>7</sup>, la durata dell'accordo è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. Con decisione n. 1/2024 del comitato misto<sup>8</sup>, l'accordo è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025.
- (4) Il comitato misto deve essere convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogarlo ulteriormente.
- (5) Affinché l'Unione europea e la Repubblica di Moldova continuino a beneficiare dell'accordo, è opportuno che quest'ultimo sia prorogato fino al 30 giugno 2027.
- (6) Nella sua prossima riunione il comitato misto è pertanto chiamato ad adottare una decisione in merito alla necessità di prorogare ulteriormente l'accordo, compresa la relativa durata.
- (7) L'atto previsto del comitato misto avrà effetti giuridici. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo alla proroga dell'accordo,

---

<sup>5</sup> GU L 181 del 7.7.2022, pag. 4.

<sup>6</sup> GU L 226 del 14.9.2023, pag. 1.

<sup>7</sup> Decisione n. 2/2022 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada, del 15 dicembre 2022, relativa alla proroga dell'accordo (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 185).

<sup>8</sup> Decisione n. 1/2024 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada, del 26 marzo 2024, relativa alla proroga dell'accordo (GU L, 2024/1266, 30.4.2024).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 6 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda la proroga dell'accordo, compresa la relativa durata, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 2*

La decisione del comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*